

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

Ufficio Segreteria e Affari Generali



OGGETTO:

Autorizzazione al dipendente Enrico Casorzo a svolgere servizio di attività lavorativa occasionale presso il Comune di Prarostino

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto:

- la nota del del Comune di Prarostino in data 2 aprile 2024, assunta al protocollo comunale al n. 3529 in data 2 aprile 2024, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'espletamento di prestazioni lavorative per servizi attinenti la materia tecnica (lavori pubblici ed edilizia privata), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004 e s.m.i. da parte del geom. Enrico Casorzo, responsabile dell'Area Tecnica P.O. di questo Comune, per il periodo indicativo dal 05.04.2024 fino al 31.05.2024 per n. 12 ore settimanali, extra time;
- il Regolamento Comunale per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 06.09.2001 e s.m.i.;

Sentito in proposito il dipendente predetto, il quale si è dichiarato favorevole a continuare la prestazione di servizio presso il Comune di Prarostino.

Visto l'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina i conferimenti di incarichi retribuiti ai dipendenti pubblici.

Richiamato il D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 relativo all'"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" e, in particolare, l'art. 4, comma 2, che stabilisce che "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario." e l'art. 7 che prevede che "Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.";

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (..) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato

- dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- il parere n.33/2009 della Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione;
- il D.Lgs. 66/2003 e in particolare l'art. 4 comma 2 che così testualmente recita: "La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario."
- le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

Dato atto:

- che la prestazione lavorativa in questione dovrà svolgersi presso il Comune di Prarostino per il periodo 05.04.2024/15.05.2024 per un massimo di dodici ore settimanali, oltre le ore di lavoro svolte presso il Comune di Perosa Argentina e senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso questo Ente;
- che la prestazione lavorativa resa dal dipendente Sig. CASORZO Enrico a favore dell'Amministrazione Comunale di Prarostino dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

AUTORIZZA

- il dipendente Sig. CASORZO Enrico, Responsabile dell'area tecnica (Funzionario Amministrativo con Elevata Qualificazione) a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Perosa Argentina a prestare attività lavorativa a favore del Comune di Prarostino, in conformità all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per il periodo 05.04.2024/15.05.2024, per un massimo di 12 ore settimanali.
- di stabilire che l'incarico è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - dovrà essere svolto al di fuori dell'orario di servizio presso questo Ente;
 - non dovrà in alcun modo pregiudicare l'attività lavorativa presso il comune di Perosa Argentina;
 - dovrà tenere conto di tutti i limiti imposti dal D.Lgs. 08.04.2003, n. 66 in materia di orario di lavoro, riposo obbligatorio, pause e congedo; in particolare non dovranno essere superate le 48 ore settimanali medie e dovrà essere garantito al lavoratore il riposo giornaliero di undici ore consecutive;
 - qualora, nel corso di svolgimento dell'incarico presso il comune di Prarostino, dovessero sopraggiungere problematiche di qualsiasi genere, le quali potrebbero influire negativamente sul lavoro da svolgersi presso il Comune di Perosa Argentina, la presente autorizzazione sarà immediatamente revocata;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 11, del D.Lgs. 165/01 il Comune di Prarostino dovrà comunicare al Comune di Perosa Argentina i compensi erogati al lavoratore entro 15 giorni dall'erogazione.

Perosa Argentina, 4 aprile 2024

PEROSA MANAGENTIMA

Dott.ssa Barbara CAPO

Teleque